

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3261 del 12/09/2016
Oggetto	Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Unione Reno Galliera con provvedimento PG n° 32505 del 04/11/2014 relativa alla società BEDESCHI SALUMI Srl per lo stabilimento sito in comune di Bentivoglio, via Galliera n° 5/2.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3320 del 09/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Unione Reno Galliera con provvedimento PG n° 32505 del 04/11/2014 relativa alla società BEDESCHI SALUMI Srl per lo stabilimento sito in comune di Bentivoglio, via Galliera n° 5/2.

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA², adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2436 PG n° 125948 del 25/08/2014 e rilasciata dal SUAP Unione Reno Galliera con provvedimento PG n° 32505 del 04/11/2014, relativa alla società BEDESCHI SALUMI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Bentivoglio, via Galliera n° 5/2, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale di impianto.
2. Sostituisce l'allegato B (relativo alla Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006) dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per effetto della richiesta di modifica non sostanziale, mentre rimane inalterata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto adottato dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n° 2436 PG n° 125948 del 25/08/2014, compreso i tempi di scadenza e di rinnovo dell'autorizzazione riportati al punto 3 e 5 dell'atto di AUA vigente.
3. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
4. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 e art 6 comma 1 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Motivazione

La società BEDESCHI SALUMI Srl, c.f. 03720190374 e p.iva 00653961201, avente sede legale e stabilimento in comune di Bentivoglio, via Galliera n° 5/2, ha presentato in data 28/01/2016 al Suap dell'Unione Reno Galliera domanda di modifica sostanziale³ dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente, per lo stabilimento che svolge attività di produzione mortadella.

Tale domanda contiene la richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale per il nuovo punto di emissione E23 in quanto viene svolta l'attività di "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi" secondo le prescrizioni contenute in allegato 4 punto 4.32 della DGR 2236/09 e smi. Trattasi di modifica non sostanziale all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La richiesta di modifica di AUA presentata contiene inoltre la comunicazione relativa alla ricollocazione dell'impianto di depurazione biologico delle acque reflue industriali generate dal ciclo produttivo. E' dichiarato che l'assetto fognario interno allo stabilimento non subirà modifiche, nè sono previste modifiche negli impianti produttivi. La modifica in merito alla matrice ambientale degli scarichi di reflui idrici, oggetto di tale comunicazione, è stata valutata modifica non sostanziale di impianto e pertanto se ne prende atto senza apportare alcuna modifica o aggiornamento all'allegato A dell'AUA vigente.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 18,20 (importo corrispondente alla comunicazione di modifica non sostanziale di autorizzazione Unica Ambientale cod. tariffa 12.04.04.01 pari a € 26,00 ridotto del 30% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la registrazione ambientale EMAS);

Si rilascia pertanto l'atto di aggiornamento dell'AUA per le modifiche non sostanziali da apportare all'impianto comprendente quanto segue:

- Nuovo allegato B contenente l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, aggiornato con il nuovo punto di emissione E23 che sostituisce l'allegato B dell'atto di AUA adottato dalla Provincia di Bologna con determina n° 2436 PG n° 125948 del 25/08/2014 e rilasciata dal SUAP Unione Reno Galliera con provvedimento PG n° 32505 del 04/11/2014

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di AUA, in particolare rimane invariato l'allegato A relativo alla "matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", i tempi di scadenza e di rinnovo riportati al punto 3 e 5 dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

³ Domanda di modifica sostanziale dell'AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2016/1560 del 02/02/2016 **pratica Sinadoc n° 5095 del 2016**

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

BEDESCHI SALUMI Srl – comune di Bentivoglio - via Galliera n° 5/2

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione mortadella svolta dalla società BEDESCHI SALUMI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Bentivoglio, via Galliera n° 5/2, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BEDESCHI SALUMI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA MINGAZZINI – 1.047 MW METANO

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA ICI – 1.163 MW METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superata la soglia di potenzialità termica nominale complessiva, pari a 3 MW, degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO - 400 KW GASOLIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superata la soglia di potenzialità termica nominale pari a 1 MW così come previsto nel punto bb) alla parte I dall'allegato IV, parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LAVAGGIO CONTENITORI MORTADELLE

Punto di emissione dismesso

EMISSIONI da E11 a E15

PROVENIENZA: STUFE COTTURA

- a) I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione debbono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento.

- b) Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione; in caso di necessità a seguito della messa in esercizio dell'impianto potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento per le sostanze odorigene.

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: LAVAGGIO CONTENITORI MORTADELLE

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E23, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 3 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA CORRIDOIO ZONA COTTURA

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: FASE CONFEZIONAMENTO MORTADELLE
EMISSIONI E6 – E7
PROVENIENZA: IMMERSIONE CONFEZIONI MORTADELLE
EMISSIONE E8
PROVENIENZA: SFIATO VAPORE SERBATOIO CONDENSE
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA LOCALE RAFFREDDAMENTO MORTADELLE
EMISSIONI da E16 a E20
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SOTTOTETTO
EMISSIONE E21
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA CABINA ELETTRICA – GRUPPO DI CONTINUITA'
EMISSIONE E22
PROVENIENZA: IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA

Non sono fissate sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2

diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente espone o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BEDESCHI SALUMI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.